



COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE AFFARI GENERALI

***REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA “COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE PER L’ESAME
DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL’ENTE”***

- Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/03/03
- Depositato in Segreteria Generale, con avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/04/03 al 02/05/03
- Entrato in vigore il 03/05/03

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. _____	2
Art. 2 - Composizione, nomina, costituzione, presidenza e durata in carica della commissione. _____	2
Art.3 - Convocazione della commissione . _____	2
Art. 4 - Compiti della commissione e suo funzionamento _____	3
Art. 5 - Validità delle sedute e verbale della seduta. _____	3
Art. 6 - Partecipazione di persone estranee alla commissione _____	4
Art. 7 - Segreteria della commissione _____	4
Art. 9 - Norme finali _____	5

Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della “commissione consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente”, istituita, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto Comunale e dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ai fini del presente regolamento per “norme regolamentari” si intendono, oltre allo Statuto Comunale, tutti i Regolamenti comunali di competenza consiliare, nonché, le loro modifiche o integrazioni.

Art. 2 - Composizione, nomina, costituzione, presidenza e durata in carica della commissione.

1. La commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Consiglieri comunali corrispondente al numero dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicesindaco.
2. Per la nomina dei componenti, che avviene per designazione dei Capigruppo, e la costituzione della commissione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 56 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”. Ciascun Capogruppo può designare sino ad un massimo di due Consiglieri Comunali, di cui il primo in qualità di membro effettivo ed il secondo in qualità di membro supplente. Quest'ultimo ha diritto di partecipare alle sedute della Commissione esclusivamente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del membro effettivo.
3. La commissione è nominata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla costituzione dei gruppi consiliari e alla comunicazione di nomina dei Capigruppo. In sede di prima applicazione, la Commissione è nominata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La commissione dura in carica sino al termine del mandato elettivo.

Art.3 - Convocazione della commissione .

1. Per la convocazione delle riunioni della commissione si osservano le norme stabilite all'art. 38, commi 2 e 3, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
2. Unitamente alla convocazione per il primo esame della proposta regolamentare, è trasmesso lo schema della proposta da esaminare.

Art. 4 - Compiti della commissione e suo funzionamento

1. Sono sottoposti all'esame della commissione tutte le norme regolamentari come definite al precedente art. 1, comma 2.
2. E' compito della commissione effettuare un preventivo esame e approfondimento degli schemi delle norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, proponendo, con spirito di fattiva collaborazione, eventuali integrazioni o modifiche agli schemi sottoposti.
3. La proposta della norma regolamentare da sottoporre all'esame della Commissione è trasmessa, a cura del Responsabile del settore competente, al/alla Segretario/a della commissione, il/la quale provvederà ad inviarla, secondo le indicazioni ricevute dal Presidente e con le modalità indicate al precedente art. 3, comma 2, ai componenti della commissione medesima.
4. La commissione, per il tramite del Sindaco – Presidente e avvalendosi del/della Segretario/a di commissione, può richiedere all'Amministrazione, o direttamente al Responsabile del settore competente, ogni elemento utile ai fini dell'esame della proposta regolamentare sottoposta (copie di documenti, leggi ecc.) che, se non disponibile immediatamente, dovrà essere comunque consegnato alla commissione nella seduta successiva.
5. La commissione deve concludere l'esame delle norme regolamentari ad essa sottoposte entro i seguenti termini:
 - nuovo Statuto comunale (che sostituisce integralmente quello vigente) e nuovi regolamenti: 60 giorni
 - modifiche o integrazioni allo Statuto comunale o ai regolamenti vigenti: 30 giorni
6. Effettuato lo studio entro i termini sopra indicati, la commissione esprime, con votazione in forma palese, il parere complessivo sulla norma regolamentare sottoposta alla sua attenzione, eventualmente modificata o corretta secondo le indicazioni fornite dalla commissione medesima. Il numero dei voti a disposizione della rappresentanza di ciascun Gruppo è proporzionale al numero di voti spettanti in Consiglio Comunale al Gruppo medesimo.
7. Il parere di cui al precedente comma ha valore meramente consultivo e la sua acquisizione, benché obbligatoria, non è tuttavia vincolante per il Consiglio Comunale.

Art. 5 - Validità delle sedute e verbale della seduta.

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima, la seduta è valida con la presenza di due componenti.

Art. 6 - Partecipazione di persone estranee alla commissione

1. Il Segretario – Direttore Generale e gli Assessori possono, su richiesta del Presidente, partecipare alla riunione della commissione con funzioni consultive, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
2. A richiesta del Presidente, può altresì partecipare alla commissione, con funzioni tecniche, il Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
3. Il difensore Civico può partecipare alle riunioni della commissione nei casi e con le modalità indicate all'art. 38, comma 4, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.

Art. 7 - Segreteria della commissione

1. Per la nomina del/della Segretario/a della commissione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
2. E' compito del/della Segretario/a delle commissioni assicurare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni. A tal fine, nella prima riunione della commissione, ogni Componente comunica per iscritto al/alla Segretario/a il recapito cui devono essere inviate le convocazioni e le modalità d'invio (fax, posta elettronica, consegna a mano ecc.). Il/la Segretario/a non può essere ritenuto responsabile per mancato recapito dell'avviso di convocazione quando l'invio sia stato effettuato con le modalità indicate dal Consigliere componente.
3. E' altresì compito del/della Segretario/a di commissione redigere i verbali di ogni riunione. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. I verbali, sottoscritti dal Presidente, dal/dalla Segretario/a di commissione e da almeno un altro componente della commissione, numerati in ordine progressivo per anno, sono conservati dal/dalla Segretario/a per tutto il periodo dell'esame della proposta regolamentare.
4. Effettuata l'ultima seduta, che si conclude con la votazione di cui all'art. 4, comma 6, il/la Segretario/a di commissione, entro dieci giorni, trasmette copia di tutti i verbali, debitamente compilati e firmati, al Segretario – Direttore Generale il quale provvederà a dare le indicazioni del caso al Responsabile del settore competente.
5. Copia dei verbali delle riunioni della commissione dovrà essere inserita nel fascicolo della relativa proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 8 - Gettoni di presenza

1. Per la partecipazione a ciascuna riunione spetta ai componenti (ad esclusione del Sindaco e dell'eventuale Consigliere che ricopre anche la carica di Assessore), un gettone di presenza nell'importo stabilito dalla apposita deliberazione consiliare.
2. Il gettone di presenza spetta anche ai Consiglieri che si sono regolarmente presentati ad una riunione dichiarata deserta ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto nel merito disciplinato dallo Statuto comunale e dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale".
2. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei tempi indicati all'art. 4 del vigente Statuto comunale.